



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 28/10/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di ottobre alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
ZOBOLI GIORGIA	P
CALANDRI FRANCESCA	P
CORBO MATTEO	P
VANNINI LAURA	P
PESSARELLI ROBERTO	P
PICHIERRI FRANCESCO	P
CONTINI ALBERTO	P
CAMPOMORI FRANCESCA	P
MUGAVERO ROBERTO	P
BONORA GIULIA	P
BONORA MARCO	A
LEONI MANUELA	P

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Calandri Francesca, Pessarelli Roberto, Bonora Giulia.

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 6 del 27/10/2020, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza durante l'emergenza sanitaria, sono presenti nell'aula consiliare il Vice Sindaco e il Segretario Comunale, mentre il Sindaco, i Consiglieri e l'Assessore esterno sono presenti in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n° 40 del 29/09/2020 di approvazione per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con Deliberazione Consiglio Comunale n° 9 del 20/03/2019;

Preso atto in particolare delle seguenti Deliberazioni ARERA:

- n. 158/2020 del 07/05/2020 con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;
- n. 238/2020 del 23/06/2020 di *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,*

anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 158/2020, l'ARERA, definisce i criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche disagiate per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19,
- i criteri definiti dall'ARERA fanno riferimento ad una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa TARI, ferma restando la prerogativa attribuita dalla Legge 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;
- con specifico riferimento alle utenze non domestiche tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "*chi inquina paga*", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, a causa della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economici;

Preso atto che:

- ad oggi permane una situazione critica legata all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e che questo Ente ritiene opportuno adottare le misure di agevolazione tariffaria per le Utenze Non Domestiche così come previsto dalla Delibera 158/2020 di ARERA;
- le agevolazioni che si intende adottare avranno validità per il solo anno 2020 in quanto correlate alle criticità dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 di carattere straordinario;
- le riduzioni saranno concesse alle categorie non domestiche regolarmente iscritte nella banca dati TARI Comunale;
- il servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) è affidato ad Hera S.p.A..

Viste le indicazioni operative suggerite da ATERSIR ed ANCI ER, per l'attuazione della delibera ARERA n° 158/2020, "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19" e le informazioni in merito al documento in consultazione n. 189 del 26 maggio 2020 contenute nella nota del 09/06/2020;

Ritenuto quindi di applicare le seguenti riduzioni della quota variabile per le Utenze Non Domestiche sulla tariffa TARI annuale 2020 sulla base dell'Allegato A della Delibera ARERA 158/2020:

ATTIVITA' identificabili da Codice ATECO (Allegato A Delibera Arera 158/2020)	Riduzione tariffaria UND 2020
<i>Riduzioni Obbligatorie</i>	
RIF. TAB 1a)	25%
RIF. TAB 1 b)	30%
RIF. TAB 2	20%
<i>Riduzioni Facoltative</i>	
RIF. TAB 3	20%

Verificato che le agevolazioni obbligatorie e facoltative alle Utenze Non Domestiche sopra indicate, comportano un minore entrata, a titolo di TARI 2020, stimato in € 39.742,49 coperto dall'avanzo comunale;

Dato atto che il vincolo dell'avanzo di amministrazione sarà istituito nella delibera della Salvaguardia degli equilibri (art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 "c.d. Decreto Agosto");

Richiamati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

➤ l'art. 107, comma 2, del DL 18/2020, da ultimo modificato dal DL 104/2020 il quale ha prorogato i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 al 30 settembre 2020 e conseguentemente la scadenza per l'approvazione dei regolamenti tributari e delle tariffe 2020: << Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020.>>;

➤ con il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Udite la relazione e le successive repliche dell'Assessore al bilancio Zoboli, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Mugavero e Corbo, riportati nel verbale di seduta;

Visto:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con n. dodici voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale;

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni per le Utenze Non Domestiche in seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

ATTIVITA' identificabili da Codice ATECO (Allegato A Delibera Arera 158/2020)	Riduzione tariffaria UND 2020
<i>Riduzioni Obbligatorie</i>	
RIF. TAB 1a)	25%
RIF. TAB 1 b)	30%
RIF. TAB 2	20%
<i>Riduzioni Facoltative</i>	
RIF. TAB 3	20%

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima a partire dal 1° gennaio 2020.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/10/2020

Con successiva votazione, con n. dodici voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 47/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 28/10/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, poichè:

[] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 02/11/2020

DIRETTORE DELL'AREA

MARINA MAGLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Addì, 02/11/2020

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

TASSI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
